

ATTO COSTITUTIVO

ART.1 - I sottoscritti:

1. Sig.ra Bonilauri Marzia nata a Scandiano (RE) il 11/07/1995 e residente a Viano (RE) in Via Giuncheto n.5 (RE) - codice fiscale BNL MRZ 95L51 I496I;
2. Sig. Bonilauri Massimo nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 26/04/1964 e residente a Viano (RE) in Via Giuncheto n.5 (RE) - codice fiscale BNL MSM 64D26 H223N;
3. Sig. Ovi Stefano nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 02/08/1967 e residente a Viano (RE) in Via Madonnina n.4 (RE) - codice fiscale VOI SFN 67M02 H223X;
4. Sig.ra Navelli Domenica nata a Reggio nell'Emilia (RE) il 27/06/1971 e residente a Viano (RE) in Via Ca' de Becchi n.4 (RE) - codice fiscale NVL DNC 71H67 H223T;

dichiarano di costituire, come dal presente atto costitutivo, un'associazione sportiva dilettantistica denominata:

JOY DANCE - CENTRO DANZA E BENESSERE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ART.2 - L'Associazione ha sede in Regnano (RE), Via Chiesa, 2.

ART.3 - L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha lo scopo di promuovere, diffondere, valorizzare e favorire l'attività sportiva della danza corretta e sostenibile, organizzare attività ed iniziative sociali legate alla pratica della danza e di tutte le discipline affini nonché alla cultura della salute e benessere oltre a quanto previsto dall'art. 2 del nuovo statuto sociale.

ART.4 - L'Associazione ha durata fino al 31/12/2070

ART.5 - L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno: l'esercizio corrente si chiuderà il 31/12/2018.

ART.6 - Il patrimonio dell'Associazione sportiva è costituito:

- da contributi versati dai soci; dai proventi derivanti dall'attività associativa e da ogni acquisto a qualsiasi titolo compiuto dalla Associazione.

ART.7 - L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai comparenti, si allega al presente Atto sotto la lettera "A" formandone parte integrante e sostanziale.

ART.8 - L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da 4 a 6 membri eletti dall'Assemblea dei Soci e in esecuzione di quanto disposto dall'art.12 dello Statuto, i comparenti deliberano di nominare, per l'attuale Consiglio Direttivo quattro membri che durano in carica quattro

anni rieleggibili nelle figure dei Sigg.:

Presidente

Bonilauri Marzia

Vice Presidente-Consigliere

Bonilauri Massimo

Tesoriere-Segretario

Ovi Stefano

Consigliere

Navelli Domenica

I quali dichiarano di accettare la carica loro conferita.

ART.9 - Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Al termine della discussione che segue, l'Assemblea delibera all'unanimità di adottare il nuovo Statuto Sociale. Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19.45, previa lettura ed approvazione del presente verbale alla cui firma vengono delegati il Presidente ed il segretario della seduta.

Viano 30 AGO. 2018

Bonilauri Marzia

Marzia Balen

Bonilauri Massimo


Massimo Bonilauri

Ovi Stefano

Ovi Stefano

Navelli Domenica

Navelli Domenica



Firma su delega del
Direttore Provinciale
Stefano Ovi
Roberta Pini



Firma di Ovi Stefano

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Art. 1. - È costituita l'Associazione sportiva **"JOY DANCE - CENTRO DANZA E BENESSERE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**. L'associazione ha sede in Regnano (RE) - Via Chiesa n.2.

Art. 2. - L'associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio dell'attività della danza, è apartitica, senza fini di lucro, ed ha lo scopo di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alla DANZA SPORTIVA;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) partecipare attraverso i propri atleti e tecnici, organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, congressi, festival manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali, ludiche, del turismo, della promozione e solidarietà sociale, attività culturali in genere, e in particolar modo la cultura della salute e del benessere a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci; citiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo un punto di ristoro per i soci e ogni altra attività svolta a raggiungere gli scopi sociali.

A tali fine l'associazione si occupa della preparazione tecnico-sportiva dei tesserati, di una partecipazione democratica attraverso la corresponsabilizzazione dei soci agli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione sportiva **"JOY DANCE - CENTRO DANZA E BENESSERE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"** in armonia con gli interessi provinciali e regionali

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: "Joy Dance"
- Middle: "Per. G. P. L. e i. S. K. O."
- Bottom: "Ren. B."

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione. L'associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie.

Art. 7. – La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità e motivato provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio regionale dei Probiviri. Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata un mese prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Art. 8. – La vita del circolo sportiva è regolata dall'assemblea ordinaria dei soci che si riunisce in via ordinaria almeno una volta, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata, affissione presso la sede o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 9. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio non potrà rappresentare uno o più altri soci anche se munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti. La quota associativa annuale verrà stabilita dal Consiglio direttivo.

Her Bel Dav Gray or Skho Hardover

Art. 10. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art. 11. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno di un quarto degli iscritti. I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di metà più uno dei voti presenti. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Art. 12. - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da un numero di componenti variabile da 4 a 6. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione per cooptazione. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. In occasione della prima riunione il consiglio elegge tra i suoi componenti uno o più vicepresidenti, il segretario e l'amministratore.

Art. 13. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

Handwritten signatures:
Top: [Signature]
Middle: [Signature] ai Segretari
Bottom: [Signature]

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- f) approva il progetto di rendiconto finanziario, da presentare all'assemblea dei soci;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- i) conferisce e revoca procure.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono rivestire le stesse cariche presso altre società sportive affiliate alla F.I.D.S. o discipline associate se riconosciute dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 14. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vicepresidenti. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni otto mesi. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 15. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa spetta al presidente. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o da altro componente del Consiglio Direttivo appositamente delegato.

Art. 16. - Su richiesta di un significativo numero di soci o là dove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica. L'ambito territoriale è la provincia. Ogni sede periferica, in armonia con

Per il Presidente
Per il Vicepresidente
Per il Segretario

lo statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione del consiglio direttivo.

Art. 17. - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa pervenuti a qualsiasi titolo;
- contributi di enti pubblici e privati;
- corrispettivi versati dai soci per i servizi istituzionali;
- donazioni e lasciti;
- quote di iscrizione;
- ogni altro tipo di entrate compatibili con le finalità statutarie.

Art. 18. - È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19. - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione analoga ai sensi dell'art. 90 comma 18 della L.289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 20 - Clausola compromissoria

I soci si impegnano a rispettare lo statuto ed i regolamenti societari e della Federazione di appartenenza, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché le norme del Coni.



Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole della Federazione Italiana Danza Sportiva. E' tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell'ambito dell'associazione attraverso la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti in litigio e il terzo, con funzioni di Presidente, dalle parti così designate o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente sede dell'Associazione.

Art. 21. - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le vigenti norme in materia di

Federazione Italiana Danza Sportiva
Di Stato
Non

Data

Il Presidente



Firma su delega del
Direttore Provinciale
Stefano Zoni

~~Roberta Pini~~

For C. ~~Keep~~ - C. S. K.